Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 gennaio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1977

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIE D'ARGENTO

Al 1° reparto logistico leggero del battaglione logistico « Julia ». — Unità colpita nelle infrastrutture dal sisma del 6 maggio 1976, interveniva immediatamente in soccorso delle popolazioni di Carnia e Portis. Con tutto il personale disponibile, operando in condizioni di estrema difficoltà e spesso a rischio della propria incolumità, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli, si prodigava nel recupero dei feriti e dei sepolti dalle macerie. Proseguiva per più giorni, con abnegazione e capacità organizzativa, l'opera di assistenza agli scampati, provvedendo alla sistemazione delle tendopoli ed al rifornimento logistico, contribuendo in modo determinante a ridurre i danni provocati dalla grave sciagura. Il reparto ha riscosso l'incondizionata ammirazione delle autorità e della popolazione ed ha rafforzato il prestigio dell'Esercito italiano. — Carnia, 6-15 maggio 1976.

Alla compagnia genio pionieri « Julia ». — Unità tragicamente colpita negli uomini e nelle infrastrutture dal sisma del 6 maggio 1976, interveniva immediatamente, con la totalità dei superstiti, nell'opera di soccorso della popolazione di Gemona. Il personale si prodigava incessantemente per giorni e notti, operando in condizioni di estrema difficoltà ed esponendo spesso la propria vita a manifesto rischio, a causa del perdurare delle scosse e dei crolli, per estrarre dalle macerie i sepolti vivi e, successivamente, i morti, contribuendo in modo determinante a ridurre i danni provocati dalla grave sciagura. Proseguiva per lungo tempo, rifiutando l'avvicendamento, l'opera di soccorso, dando prova eccezionale di saldezza morale, suscitando nella popolazione i più vivi sentimenti di ammirazione e di riconoscenza e tenendo alto il prestigio dell'Esercito italiano. — Gemona del Friuli, 6 maggio-25 luglio 1976.

(37)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1002.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ACCORDO FRA IL GOVERNO FEDERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA O MARITTIMA.

IL GOVERNO FEDERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA

(qui di seguito indicato come il Governo della Nigeria)

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(qui di seguito indicato come il Governo italiano)

Animati dal desiderio di concludere un accordo per la concessione di esenzioni fiscali e per evitare la doppia imposizione sui redditi: utili o profitti derivanti dallo esercizio della navigazione aerea o marittima nei loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le imposte cui si applica il presente accordo sono:

a) nella Repubblica federale di Nigeria: l'imposta sul reddito od ogni altra imposta avente natura sostanzialmente analoga applicate dal Governo della Nigeria (qui di seguito indicate quali imposte nigeriane);

b) nella Repubblica italiana: le imposte sul reddito ed ogni altro tributo prelevati per conto dello Stato italiano o di un suo ente locale o di qualsiasi altro suo ente sul reddito imponibile in Italia (qui di seguito indicati quali imposte italiane).

Articolo 2.

Nel presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) per « esercizio della navigazione aerea o marittima » si intende, per quanto concerne il settore aereo, ogni servizio aereo consentito o riconosciuto svolto per mezzo di aeromobili, per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merce, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti connessi con l'attività di trasporto di passeggeri, posta o merce; e, per quanto concerne il settore marittimo, ogni attività di trasporto per mare, ivi compresa quella effettuata da noleggiatori, contro corrispettivo, di passeggeri, posta o merce da un porto ad un altro cui i passeggeri sono diretti o la posta o la merce debbono essere consegnate;

b) per « impresa nigeriana » si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi società o persona giuridica costituita dalla, o in conformità della, legislazione vigente nella Repubblica federale di Nigeria e residente nella Repubblica federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana e non residente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana. Le società sono considerate residenti nella Repubblica federale di Nigeria se il controllo e la direzione delle loro attività sono esercitati nella Repubblica federale di Nigeria;

c) per « impresa italiana » si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi società o persona giuridica costituita dalla, o in conformità della, legislazione vigente nella Repubblica italiana ai fini della imposta italiana e residente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana e non residente nella Repubblica federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana. Le società sono considerate residenti nella Repubblica italiana se il controllo e la direzione delle loro attività sono esercitate nella Repubblica italiana.

Articolo 3.

1. Il Governo nigeriano si impegna ad esentare dalle imposte nigeriane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica italiana dalle imprese italiane esercenti tali attività.

2. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte italiane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica federale di Nigeria dalle imprese nigeriane esercenti tali attività.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si estende alle imprese nigeriane ed italiane che partecipano ad un fondo comune « pool », o ad un esercizio in comune con altri soggetti non considerati nel presente accordo, o ad un organismo internazionale di esercizio di trasporto aereo o marittimo, a condizione che tale esenzione sia limitata ai redditi od utili realizzati dalle predette imprese.

Articolo 4.

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica od approvazione in conformità delle procedure costituzionali di ciascuna Parte contraente ed entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica od approvazione.

Non appena entrato in vigore, il presente accordo avrà effetto:

(*a*) per quanto concerne l'imposta nigeriana, per gli anni di accertamento che iniziano dal 1° aprile 1976 e per i successivi anni di accertamento;

(*b*) per quanto concerne l'imposta italiana, per i periodi d'imposta che iniziano dal 1° aprile 1976 e per i successivi periodi d'imposta.

Articolo 5.

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuna Parte contraente potrà denunciarlo mediante preavviso scritto di sei mesi dandone notizia all'altra Parte contraente entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, ed in tal caso il presente accordo cesserà di avere efficacia.

IN FEDE DI CHE i sottoindicati, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Lagos il 22 febbraio 1977, in due esemplari in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
GASBARRI

Per il Governo federale militare
della Repubblica federale di Nigeria
EKUKINAM

A:
The Hon. Commissioner for Finance,
Federal Ministry of Finance,
LAGOS

Vostra Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo fra l'Italia e la Nigeria contro la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna in Nigeria e La ringrazio per avermi oggi informato della decisione adottata dal Governo della Repubblica di Nigeria di accettare l'estensione della retroattività dell'accordo al 1° gennaio 1968.

Ho, quindi, l'onore di proporre che il seguente paragrafo sia considerato come condizione dell'accordo.

Nel testo italiano:

« I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica predetti ».

Nel testo inglese:

« Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the all outstanding taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of January 1968 to the first of January of the year in which the said instruments of ratification are exchanged ».

Qualora il Governo nigeriano accettasse quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che Lei mi invierà costituiscano uno scambio di lettere che entrerà in vigore contemporaneamente al sunnominato accordo, così completando l'articolo.

Prego la Vostra Eccellenza di voler accogliere le espressioni della mia più alta considerazione.

GASBARRI

All'Ambasciatore italiano in Nigeria
LAGOS

Vostra Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna il cui contenuto è il seguente:

« Vostra Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo fra l'Italia e la Nigeria contro la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna in Nigeria e La ringrazio per avermi oggi informato della decisione adottata dal Governo della Repubblica di Nigeria di accettare l'estensione della retroattività dell'accordo al 1° gennaio 1968.

Ho, quindi, l'onore di proporre che il seguente paragrafo sia considerato come condizione dell'accordo.

Nel testo italiano:

"I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1968 ed il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica predetti".

Nel testo inglese:

"Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the all outstanding taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of January 1968 to the first of January of the year in which the said instruments of ratification are exchanged".

Qualora il Governo nigeriano accettasse quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta che Lei mi invierà costituiscano uno scambio di lettere che entrerà in vigore contemporaneamente al sunnominato accordo, così completando lo articolo ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Nigeria concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Vostra Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

EKUKINAM

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 3 gennaio 1978, n. **3**.

Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1977 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Art. 2.

La data per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 1 è fissata dal Ministro per l'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

Art. 3.

Tutti i consigli comunali e provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati con le modalità di cui all'articolo 2 in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno, ed in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo, se eletti nel secondo semestre dell'anno.

Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1978 e 1979 verranno rinnovati con le modalità di cui all'articolo 2 in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1983.

Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1980 e 1981 verranno rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 2 in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1985.

I consigli comunali e provinciali eletti nel corso dell'anno 1982 verranno rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 2, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del 1988.

Art. 4.

La data delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli provinciali per motivi diversi dalla scadenza è fissata dai prefetti a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non oltre novanta giorni dal verificarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni e, comunque, dalla sostituzione, anche provvisoria, dei consigli con commissari. Tale termine può essere ulteriormente prorogato, a cura dei prefetti, per non più di altri novanta giorni al solo fine di far coincidere dette elezioni con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla presente legge.

I consigli comunali e provinciali eletti ai sensi del precedente comma saranno rinnovati secondo le scadenze indicate nel precedente articolo 3.

Art. 5.

La elezione dei consigli circoscrizionali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del consiglio comunale.

Il regolamento di cui all'articolo 4 della predetta legge può prevedere che fino alla elezione diretta le circoscri-

zioni istituite siano rette da un presidente e da un consiglio circoscrizionale, che sia nominato con le modalità di cui all'articolo 4, punto 4), ed abbia i poteri di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, fino alla prima rinnovazione dei rispettivi consigli comunali.

Alla rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli circoscrizionali medesimi.

I commi primo e secondo dell'articolo 21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, sono abrogati.

Art. 6.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 323 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il primo comma dell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 4.
Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso il tribunale di Torino è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Torino.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella, annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA

CORTI DI ASSISE

Numero	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari	
9	Alessandria	Acqui, Alessandria, Tortona	Uomini	70
			Donne	70
	Aosta	Aosta	Uomini	50
			Donne	50
	Asti	Asti	Uomini	50
			Donne	50
	Casale Monferrato .	Casale Monferrato	Uomini	50
			Donne	50
	Cuneo	Alba, Cuneo, Mondovì, Saluzzo	Uomini	70
			Donne	70
	Ivrea	Ivrea	Uomini	50
			Donne	50
	Novara	Biella, Novara, Verbania, Vercelli	Uomini	70
			Donne	70
	Torino	Pinerolo, Torino	Uomini	300
	Torino		Donne	300

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 5.
Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso il tribunale di Milano è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Milano.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata — per la parte relativa al distretto di Milano — come dalla tabella annessa alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA

CORTI DI ASSISE

Numero	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
6	Como	Como, Lecco	Uomini 110 Donne 110
	Milano . . . . . . Milano . . . . . . Milano	Busto Arsizio, Lodi, Milano, Monza, Varese	Uomini 900 Donne 900
	Pavia	Pavia, Vigevano, Voghera	Uomini 90 Donne 90
	Sondrio	Sondrio	Uomini 60 Donne 60

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1978, n. 6.

Riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini e di modificare le disposizioni di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, al fine di agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso i Paesi terzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del completamento dell'esportazione del quantitativo massimo di 400 mila ettolitri di vino da tavola, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, indicato dall'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, la concessione dell'integrazione pari a L. 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli di cui allo stesso articolo, fatti salvi i diritti acquisiti per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 1977, è estesa, sempre a favore di detti organismi, per l'esportazione di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume.

La concessione di tale integrazione è subordinata alle condizioni che i richiedenti siano in possesso di contratto di esportazione per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri, avente data certa anteriore al 15 marzo 1978 e che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione avvenga entro il 31 maggio 1978.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero, saranno emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti modifiche ai decreti ministeriali 21 settembre 1977 e 4 gennaio 1978 recanti modalità e termini per l'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 5

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910)

Nelle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910, concernente modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 19 dicembre 1977, al sesto comma, dove è scritto:

« Ravvisata la necessità di modificare l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio *al regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni,* iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato; »,

leggasi:

« Ravvisata la necessità di modificare l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio *necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche* iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato; ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 9 gennaio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Barbera d'Alba » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 1975 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo ed altri, intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1977, n. 79;

Tenuto conto delle istanze avanzate dagli interessati in merito al suddetto parere del comitato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche ed alle situazioni tradizionali di produzione del vino di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Barbera d'Alba », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, sono apportate le modifiche di cui appresso:

Art. 5 - al terzo comma del predetto articolo la gradazione alcoolica complessiva minima naturale stabilita in gradi 11,5 è ridotta a gradi 11.

Il quinto comma del predetto articolo è sostituito per intero con il seguente testo:

« Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino "Barbera d'Alba" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

Art. 6 - al primo comma del predetto articolo la gradazione alcoolica minima complessiva stabilita in gradi 12 è ridotta a gradi 11,5.

Art. 7 - l'art. 7 è sostituito per intero con il seguente testo:

Il vino « Barbera d'Alba » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12,5 può portare in etichetta la qualificazione « superiore », qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni di cui almeno uno in botti di legno di rovere o di castagno; il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1977

LEONE

MARCORA — CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1977
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 82

(41)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1977.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Trebbiano di Romagna » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 1975 dall'Ente tutela vini romagnoli, intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1977, n. 119;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del prodotto ed alle situazioni logistiche e tradizionali delle aziende agricole interessate di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'art. 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, è sostituito per intero con il seguente testo:

Art. 7. — La denominazione di origine controllata « Trebbiano di Romagna » può essere utilizzata per designare il tipo spumante secco, amabile o dolce ottenuto da mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le uve destinate alla produzione del prodotto base, per la preparazione del tipo spumante, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, debbono assicurare almeno una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 9,5.

Il tipo spumante del vino « Trebbiano di Romagna » all'atto dell'immissione al consumo deve avere una gradazione alcolica complessiva minima di 11,5 e la sua acidità totale non deve essere inferiore a 5,5 per mille.

Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonchè le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1977
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 332

(269)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1977.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Albana di Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Albana di Romagna » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1974, con il quale è stata apportata una modifica all'art. 5 del suddetto disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 1975 dall'Ente tutela vini romagnoli, intesa ad ottenere ulteriori modifiche al disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1977, n. 121;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del prodotto ed alle situazioni logistiche e tradizionali delle aziende agricole interessate di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'art. 6 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Albana di Romagna », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 è sostituito per intero con il seguente testo:

La denominazione di origine controllata « Albana di Romagna » può essere utilizzata per designare il tipo spumante secco ed amabile ottenuto da mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le uve destinate alla produzione del prodotto base, per la preparazione del tipo spumante, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 4, debbono assicurare almeno una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10.

Il tipo spumante del vino « Albana di Romagna » all'atto dell'immissione al consumo, deve avere una gradazione alcolica complessiva minima di 12, per il tipo secco e 12,5 per il tipo amabile e l'acidità totale non deve essere per entrambi i tipi inferiore al 5,5 per mille, fermi restando i limiti dei rimanenti parametri chimici indicati nel precedente art. 5, e successiva modifica (decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974).

Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonchè le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1977
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 333

(268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1977.

Sostituzione di alcuni membri ed ampliamento del numero dei componenti la segreteria del consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 200, concernente la costituzione del consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, previsto dall'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1976, con la quale il dott. Nicola Jorio, a seguito della sua nomina a direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di membro del predetto consiglio interministeriale;

Visto il telescritto n. 1943 in data 3 marzo 1977, con il quale il Ministero degli affari esteri ha chiesto la sostituzione in seno al predetto consiglio, del consigliere Arrigo Lopez Celly con il consigliere Emanuele Costa, capo ufficio VII della Direzione generale affari economici;

Vista la nota prot. 1016/M/1 in data 21 marzo 1977, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto la sostituzione, in seno al predetto consiglio, del vice prefetto dott. Raffaele Abate con il primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dott. ing. Mario Arrigo, direttore del centro studi ed esperienze della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Vista la nota prot. 1968 in data 5 aprile 1976, con la quale il Ministero dei trasporti ha chiesto la sostituzione, in seno al predetto consiglio, dell'ing. Ubaldo Quaranta, dirigente superiore della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con il dott. ing. Giulio Federici, primo dirigente direttore della divisione 54ª;

Ritenuta l'opportunità di ampliare il numero dei componenti la segreteria del consiglio stesso;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto 18 febbraio 1976, citato nelle premesse:

il dott. Guido Licata, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di capo del servizio energia nucleare, è nominato membro del consiglio interministeriale citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Nicola Jorio;

il consigliere Emanuele Costa, capo ufficio VII della Direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri è nominato membro del consiglio interministeriale predetto, in sostituzione del consigliere Arrigo Lopez Celly;

il primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dott. ing. Mario Arrigo, direttore del centro studi ed esperienze della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno è nominato membro del consiglio interministeriale predetto, in sostituzione del vice prefetto dott. Raffaele Abate;

il primo dirigente dott. ing. Giulio Federici, direttore della divisione 54ª del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è nominato membro del consiglio interministeriale predetto, in sostituzione dell'ing. Ubaldo Quaranta.

Art. 2.

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto 18 febbraio 1976 citato nelle premesse:

cessa dalle funzioni di facente parte della segreteria del consiglio predetto il dott. Costantino Langiano, passato a nuovo incarico;

sono chiamati a far parte della segreteria del consiglio in questione il dott. Giovanni Bucalo ed il dottor Massimo Dafano, consiglieri del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in aggiunta al dott. Andrea Franchi ed al dott. Antonino Ruggiero, direttori di sezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 163

(171)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe e f.llo Redaelli S.p.a., in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto S. Giovanni e Gardone Val Trompia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giuseppe e f.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), con effetto dal 12 gennaio 1976;
Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977 e 10 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe e f.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(259)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Colledara, Isola Gran Sasso e Basciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Colledara, Isola Gran Sasso e Basciano sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di L'Aquila;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Colledara, Isola Gran Sasso e Basciano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(258)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in San Juan de Portorico (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 45, 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in San Juan de Portorico (U.S.A.) esercita le funzioni di cui ai sopra citati articoli 45 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con le seguenti esclusioni:

richieste di esenzione o di proscioglimento dal servizio militare americano;
rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio;
concessione dei visti;
rimpatri consolari;
stato civile;
notariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: FORLANI

(203)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la deliberazione n. 341 datata 29 settembre 1977 del consiglio regionale del Molise, trasmessa in data 20 dicembre 1977 con nota n. 3559 della presidenza dello stesso consiglio regionale, con la quale il sig. Giuseppe Lavalle viene designato quale rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T., in sostituzione del sig. Natalino Paone, dimissionario;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il sig. Giuseppe Lavalle, consigliere regionale, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Molise e in sostituzione del sig. Natalino Paone, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

(272)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1977.

Classificazione fra le provinciali di una strada comunale e declassificazione fra le comunali di quattro strade provinciali in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto n. 238/41 in data 30 dicembre 1976, con il quale l'amministrazione provinciale di Cuneo ha deliberato di chiedere:

a) la classificazione a provinciale della strada, attualmente in giurisdizione al comune di Limone Piemonte « bivio Cacciatori-Cascata-Limonetto », della lunghezza di km 1 + 980;

b) la declassificazione a comunali delle seguenti strade provinciali:

bivio strada statale n. 20 « del Colle di Tenda » - Limone Piemonte (due innesti a monte ed a valle dell'abitato), lunghezza complessiva km 0,650;

Limone Piemonte-Campo Principe-Vallone S. Giovanni, lunghezza km 1 + 000;

Limone Piemonte (Albergo Europa) - Regione Fantino-Bivio strada statale n. 20 « del Colle di Tenda », lunghezza km 1 + 000;

bivio ex traversa strada statale n. 20 « del Colle di Tenda » - Stazione F. S. di Limone Piemonte, lunghezza km 0 + 225;

Visto il voto in data 20 settembre 1977, n. 562, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco di strada di cui alla lettera *a*) possiede i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 e può essere classificato provinciale e che i quattro tronchi di strade provinciali di cui alla lettera *b*) possono essere declassificati da provinciali e classificati tra le strade comunali del comune di Limone Piemonte;

Ritenuto che il suddetto primo tronco può essere, pertanto, classificato provinciale ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge n. 126 e che gli altri quattro tronchi possono essere declassificati da provinciali e classificati comunali a termini del combinato disposto degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco di strada comunale « Bivio Cacciatori-Cascata Limonetto » della lunghezza di km 1+980 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Art. 2.

I seguenti tronchi di strade provinciali:

bivio strada statale n. 20 « del Colle di Tenda » Limone Piemonte (due innesti a monte ed a valle dell'abitato), lunghezza complessiva km 0 + 650;

Limone Piemonte-Campo Principe-Vallone S. Giovanni, lunghezza km 1 + 000;

Limone Piemonte (Albergo Europa) Regione Fantino-Bivio strada statale n. 20 « del Colle di Tenda », lunghezza km 1 + 000;

bivio ex traversa strada statale n. 20 « del Colle di Tenda » Stazione F. S. di Limone Piemonte, lunghezza km 0 + 225,

cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Limone Piemonte (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(116)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Vicovaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 15 ottobre 1964, con la quale il comune di Vicovaro (Roma), ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale, giusta delibera n. 46 del 7 ottobre 1964;

Vista la delibera n. 63 del 2 settembre 1977, con la quale il consiglio comunale di Vicovaro (Roma), ha rinunciato alla domanda di concessione;

Vista l'istanza in data 24 novembre 1977, con la quale il sindaco del comune di Vicovaro (Roma), in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera stessa;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma, dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Vicovaro (Roma), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma, il complesso dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa elettrica del comune di Vicovaro (Roma), nonchè i relativi rapporti giuridici, con gli effetti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni dell'indicato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(306)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 184

(334)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* **185**

(335)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1978
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* **183**

(336)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Samir Mohamed Kamel console generale di Egitto a Milano.

(122)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali in data 10 gennaio 1978:

Nicotra Andrea, notaio residente nel comune di Oriolo Calabro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Pitigliano, distretto notarile di Grosseto, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marzocchi Alessandro;

Chiambretti Alessio Michele, notaio residente nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Franco Bruno;

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vinciguerra Massimo;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Ariccia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Frascati, stesso distretto notarile a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario;

Napolitano Sergio, notaio residente nel comune di Vallata, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Iannitti Maria Grazia;

Palumbo Davida, notaio residente nel comune di Capua distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Folinea Vittorio.

(329)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 748-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Il Mela » S.a.s. di Daniele De Boni & Lucio Rigon, in Vicenza, via Paolo Sarpi n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 748-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(179)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 544-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Quadri Adriano, in Monticello Conte Otto, via delle Caselle n. 9, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 544-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(180)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 182-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Loa » di Zanatta G. & G., in Vicenza, via Bonamigo n. 33, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 182 VI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(178)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 537-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cuccarolo Costante, in Vicenza, via San Basilio della Scola n. 76, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 537-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(181)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 522-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « L'Oromeccanica » di Grotto Ferdinando, in Bassano del Grappa, via della Concordia n. 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 522-VI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(182)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 413-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fontana Mario, in Monticello Conte Otto, via Trento n. 5, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 413-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(183)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 395-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bernardotto Danilo, in Bolzano Vicentino (frazione Ospedaletto), via Zanella n. 19, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 395-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(184)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1978 il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(47/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 12 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	870,05	870,05	870 —	870,05	870 —	872,65	869,95	870,05	870,05	870,05
Dollaro canadese	790,40	790,40	791 —	790,40	790,50	794,15	790,10	790,40	790,40	790,40
Franco svizzero	442,60	442,60	442,25	442,60	443,30	440,70	443,50	442,60	442,60	442,60
Corona danese	152,08	152,08	152,25	152,08	152,10	151,20	152,18	152,08	152,08	152,10
Corona norvegese	169,85	169,85	170 —	169,85	169,95	169,60	170,08	169,85	169,85	169,85
Corona svedese	187,27	187,27	187,50	187,27	187,35	187,48	187,30	187,27	187,27	187,30
Fiorino olandese	385,90	385,90	386,50	385,90	385,80	384,85	385,83	385,90	385,90	385,90
Franco belga	26,74	26,74	26,75	26,74	26,70	26,64	26,735	26,74	26,74	26,75
Franco francese	185,75	185,75	186,10	185,75	185,70	185,44	185,60	185,75	185,75	185,75
Lira sterlina	1688 —	1688 —	1690,50	1688 —	1685,20	1682,45	1688,80	1688 —	1688 —	1688 —
Marco germanico	413,50	413,50	412,50	413,50	413 —	412,60	413,10	413,50	413,50	413,50
Scellino austriaco	57,65	57,65	57,65	57,65	57,55	57,60	57,62	57,65	57,65	57,65
Escudo portoghese	21,98	21,98	21,70	21,98	21,85	21,98	21,85	21,98	21,98	21,98
Peseta spagnola	10,825	10,825	10,84	10,825	10,85	10,85	10,8250	10,825	10,825	10,82
Yen giapponese	3,626	3,626	3,63	3,626	3,621	3,63	3,6250	3,626	3,626	3,62

Media dei titoli del 12 gennaio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,375
» 5 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Città di Trieste)	94,350
» 5 % (Beni esteri)	94,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	77,400
» 5,50 % » » 1969-84	73,350
» 6 % » » 1970-85	76,250
» 6 % » » 1971-86	73,350
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,125
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 10 %	102,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,900
» poliennali 7 % 1978	98,850
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,725
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,075
» » 9 % 1980	93,100
» » 10 % 1981	93,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	870 —
Dollaro canadese	790,25
Franco svizzero	443,05
Corona danese	152,13
Corona norvegese	169,965
Corona svedese	187,285
Fiorino olandese	385,865
Franco belga	26,737
Franco francese	185,675
Lira sterlina	1688,40
Marco germanico	413,30
Scellino austriaco	57,635
Escudo portoghese	21,915
Peseta spagnola	10,825
Yen giapponese	3,625

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castel S. Pietro Terme

Con decreto 2 giugno 1977, n. 65, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni lungo la sponda sinistra del torrente Sillaro in località S. Martino Pedriolo del comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 138, mappale 50 (Ha 0.09.48); 53 (Ha 0.05.80); 84 (Ha 0.06.00); 50½ (Ha 0.16.50) e 93½ (Ha 0.39.00) della superficie complessiva di Ha 0.76.78 ed indicati nello schizzo planimetrico con allegato verbale di delimitazione in data 7 luglio 1975 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; schizzo planimetrico e allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(276)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pedrengo

Con deliberazione della giunta regionale 27 settembre 1977, n. 11682, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pedrengo (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1975, n. 135.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(13437)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Verdellino

Con deliberazione della giunta regionale 27 settembre 1977, n. 11522, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Verdellino (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 5 febbraio 1975, n. 31.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(13438)

Variante al piano regolatore generale del comune di Desio

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12246, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Desio (Milano) adottata con deliberazioni consiliari numeri 187 e 188 del 13 dicembre 1974 e 16 dicembre 1974, relativa a localizzazione delle aree di uso pubblico.

(74)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Bollate

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1977, n. 12001, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bollate (Milano), adottata con deliberazione consiliare n. 161 del 17 maggio 1976, relativa alla trasformazione di aree da zona residenziale di completamento estensiva a zona di ristrutturazione edilizia.

(71)

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1977, n. 12002, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bollate (Milano), adottata con deliberazione consiliare n. 162 del 17 maggio 1976, relativa alla trasformazione di aree per attrezzature pubbliche comunali a zona industriale esistente.

(73)

Approvazione del piano di zona del comune di Pomponesco

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1977, n. 12008, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pomponesco (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(69)

Approvazione del piano di zona del comune di Lonato

Con deliberazione della giunta regionale 20 settembre 1977, n. 11561, resa esecuitva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lonato (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13489)

Approvazione del piano di zona del comune di Casalmoro

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12268, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Casalmoro (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(66)

Approvazione del piano di zona del comune di Vigevano

Con deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 12266, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vigevano (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(68)

Variante al piano di zona del comune di Vedano Olona

Con deliberazione della giunta regionale 27 settembre 1977, n. 11702, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vedano Olona (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(75)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli

Con deliberazione della giunta regionale 8 novembre 1977, n. 3486 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5233/5076 nella seduta del 7 dicembre 1977) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli (Forlì), adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 novembre 1975, n. 203.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13843)

Variante al piano regolatore generale del comune di Calendasco

Con deliberazione della giunta regionale 8 novembre 1977, n. 3488 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5235/5078 nella seduta del 7 dicembre 1977) è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Calendasco (Piacenza), adottata con deliberazione del consiglio comunale 3 marzo 1976, n. 34.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13844)

Variante al piano di zona del comune di Goro

Con deliberazione della giunta regionale 8 novembre 1977, n. 3484 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5231/5064 nella seduta del 7 dicembre 1977) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Goro (Ferrara), adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 agosto 1976, n. 57.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13846)

Variante al piano di zona del comune di Traversetolo

Con deliberazione della giunta regionale 8 novembre 1977, n. 3483 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5230/5063 nella seduta del 7 dicembre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Traversetolo (Parma), adottata con deliberazione del consiglio comunale 18 luglio 1977, n. 58.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13847)

Variante al piano di zona del comune di Castelvetro Piacentino

Con deliberazione della giunta regionale 8 novembre 1977, n. 3485 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 5232/5065 nella seduta del 7 dicembre 1977) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza), adottata con deliberazione del consiglio comunale 16 luglio 1976, n. 79.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13848)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/391/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale i cognomi della sig.ra Čuk Giusta ved. Kralj, nata a Trieste il 10 settembre 1886, vennero ridotti nella forma italiana di « Zucchi » e « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Carlo, Maria, Vita, Vittoria, Antonia, Slavica Kralj e Čuk Alberto;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Zucchi Milan, nato a Trieste il 22 giugno 1947 e qui residente, Trebiciano 146, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Čuk », posseduto dal padre Emilio prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Emilio, sig Zucchi Milan, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Čuk ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Zucchi assunto dalla moglie del predetto, Maria Marc, nata a Trieste il 2 maggio 1948.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Zucchi Iztok, nato a Trieste il 7 giugno 1974;

2) Zucchi Robert, nato a Trieste il 19 agosto 1977.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 28 dicembre 1977

p. Il prefetto: MELLARO

(188)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/701/29-V del 2 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Kralj Rocco, nato a Trieste il 13 agosto 1873, venne ridotto nella forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Natale, Vladimiro e Vittoria;

Vista la domanda di data 28 novembre 1977, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, signor Carli Alfredo, nato a Trieste l'11 febbraio 1940 e qui residente, Trebiciano 225, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj », posseduto dal padre Natale prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Natale, sig. Carli Alfredo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kralj ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Carli assunto dalla moglie del predetto, Cervani Maria Lucilla, nata a S. Dorligo della Valle il 24 marzo 1943.

Eguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Carli Fabjana, nata a Trieste il 6 dicembre 1969;

2) Carli David, nato a Trieste il 31 agosto 1972.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 28 dicembre 1977

p. Il prefetto: MELLARO

(189)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976, registrato il 24 maggio 1976, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1976;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1976, registrato il 31 dicembre 1976, con il quale il dott. Carlo Natellis è stato sostituito con il dott. Celestino Zeuli;

Letta la nota n. 3933 div. I in data 22 ottobre 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di Napoli nell'informare che il dott. Celestino Zeuli componente supplente di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione del dott. Celestino Zeuli con il dott. Rolando del Vecchio;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Rolando del Vecchio, consigliere presso la corte d'appello di Napoli è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Celestino Zeuli.

Roma, addì 11 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 260

(128)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di cardiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di cardiologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Capone Pierluigi, nato a Pedaso il 29 dicembre 1941;
Carrara Lazzaro, nato a Campagna il 10 agosto 1928;
Cernigliero Carmelo, nato a Trapani il 23 gennaio 1937;
De Benedictis Natalino, nato a Vittorito il 25 dicembre 1929;
Fumi Cesare, nato a Codogno il 4 dicembre 1913;
Gabbia Giorgio, nato a Venezia il 22 maggio 1941;
Gastaldi Eugenio, nato a Palermo il 17 gennaio 1930;
Lanzafame Angelo, nato ad Ariano Irpino l'8 febbraio 1935;
Mascaro Olinto, nato a Serrastretta il 18 giugno 1938;
Pascotto Pietro, nato a Portogruaro il 15 maggio 1940;
Petrone Pasquale, nato a Sala Consilina il 2 febbraio 1929;
Piras Luigi Virgilio, nato a Sassari il 26 dicembre 1935;
Puglisi Andrea, nato a Cervarese S. Croce il 22 novembre 1943;
Topi Pier Luigi, nato a Pisa il 1° novembre 1929;
Tullio Diodato, nato a Villalfonsina il 23 ottobre 1942.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Apicella Mario, nato a Ischia il 25 agosto 1929;
Colace Francesco, nato a Pizzo Calabro il 23 febbraio 1935;
Curasì Nicolò, nato a Catania il 13 luglio 1929;
Girardi Giuliana, nata a Milano il 20 luglio 1929;
Maurino Antonio, nato ad Aversa il 16 ottobre 1930;
Memeo Domenico, nato a Monza il 24 marzo 1931;
Prada Alberto, nato a Milano il 6 dicembre 1936;
Turchi Romeo, nato a Castelraimondo il 12 febbraio 1923.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(129)

Elenco degli aiuti di neuropsichiatria infantile idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1972, concernente l'elenco degli aiuti di neuropsichiatria infantile idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerata che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di neuropsichiatria infantile in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di neuropsichiatria infantile presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Spina Angelo, nato a Brindisi il 7 aprile 1943.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(213)

Elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quello di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Alemanno Fernando, nato a Scorzé il 17 agosto 1939;
Angileri Vito, nato a Marsala il 12 aprile 1942;
Arcuri Edoardo, nato a Melito Porto Salvo il 1° luglio 1942;
Azzolini Cosimo Vittorio, nato a Molfetta il 27 febbraio 1941;
Bausi Carlo, nato a Poggio a Caiano il 28 agosto 1941;
Bavaro Paolo, nato a Giovinazzo il 5 gennaio 1943;
Bertini Michele, nato a Rimini il 13 giugno 1939;
Boezio Antonio, nato a Tito il 20 ottobre 1942;
Brandinelli Enzo, nato a Sansepolcro il 12 luglio 1943;
Bresadola Francesco, nato a Trento il 19 maggio 1936;
Caliendo Francesco, nato a Palma Campania il 30 ottobre 1940;
Cammarata Corrado, nato a S. Cataldo il 1° luglio 1942;
Ceriani Giorgio, nato a Varese il 27 gennaio 1944;
Ciappina Giuseppe, nato a Melicuccà il 23 febbraio 1939;
Colella Nicola, nato a Salerno il 22 settembre 1930;
Coluccia Renato, nato a Lecce il 7 marzo 1943;
Craviotto Bernardo, nato a Genova il 10 luglio 1939;
Cremaschi Adelchi, nato a Ferrara il 1° giugno 1936;
De Angelis Antonio Maria Fernardo, nato a Trevi il 22 settembre 1941;
Del Rosso Ugo, nato a Bientina il 22 aprile 1928;
Di Tardo Francesco, nato a Capurso il 1° novembre 1937;
Do Amaral Nicholas Viola, nato a Stegi (Swaziland) il 20 settembre 1938;
Donati Gianfranco, nato a Montevarchi il 18 luglio 1934;
Dore Gianfranco, nato a Curon Venosta il 20 settembre 1940;
Dritsa Johanna, nata a Perea Salonicca (Grecia) il 2 aprile 1934;
Fabiano Massimo, nato a Roma il 14 febbraio 1945;
Fantuzzi Alberto, nato a Bologna il 10 novembre 1940;
Ferraris Luigi, nato a Londra il 18 aprile 1927;
Ferrigno Antonio Mario, nato a Napoli il 23 ottobre 1932;
Frangella Michele, nato a Fiumefreddo Bruzio il 1° gennaio 1938;
Friedemann Elena, nata a Busto Arsizio il 5 aprile 1938;
Gervasoni Gian Pietro, nato a Brescia il 2 giugno 1933;
Gianelli Pietro, nato a Genova il 16 giugno 1945;
Girotto Franco, nato a Padova l'8 giugno 1937;
Guardavaglia Rocco Maria, nato a Scilla il 2 ottobre 1937;
Guglielmann Piergiorgio, nato a Roma il 27 luglio 1943;
Lanzaro Florindo, nato a Maddaloni il 18 luglio 1943;
Lauri Enrico, nato a Roma il 10 febbraio 1939;
Libutti Michele, nato a Rionero di Vulture il 9 maggio 1942;
Loiacono Angelo, nato a S. Ferdinando di Rosarno il 14 novembre 1940;
Maranzano Gaspare, nato a Trapani il 30 agosto 1933;
Memè Emanuele, nato a Iesi l'8 ottobre 1940;
Miniero Giulio, nato a Napoli il 18 aprile 1930;
Minutella Giovanni, nato a Geraci Siculo il 20 marzo 1942;
Mittiga Roberto, nato a Taurianova il 14 gennaio 1940;
Mitsas Giorgio, nato a Ossa (Grecia) il 13 gennaio 1936;
Maschella Carmelo, nato a Soline Joniche il 12 luglio 1936;
Oderio Andrea, nato a Roma il 29 agosto 1935;
Palugan Giuseppe, nato a Cologna Veneta l'11 febbraio 1939;
Papetti Pietro, nato a Campli il 25 giugno 1941;
Pecorelli Oreste, nato a Genova il 5 gennaio 1943;
Pierucci Giocondo, nato a Perugia il 15 aprile 1942;
Piglia Giancarlo, nato ad Arona il 25 aprile 1934;
Pistolese Giuseppe, nato a Napoli il 18 ottobre 1938;
Poletto Tarcisio Antonio, nato a Verbania l'11 ottobre 1943;
Riva Francesco, nato a Venezia il 3 febbraio 1942;
Salicone Antonio, nato a Salerno il 20 dicembre 1933;
Salvato Nicolò, nato ad Alcamo il 20 maggio 1939;
Santucci Giampiero, nato a Città di Castello il 7 giugno 1939;
Saracino Fausto, nato a S. Maria Oliveto di Pozzilli il 9 gennaio 1937;
Serpellon Mario, nato a Venezia il 12 giugno 1939;
Scarantino Domenico, nato a Caltanissetta il 23 dicembre 1937;
Scardovi Antonio, nato a Bagnocavallo il 15 agosto 1944;
Sorrentini Eduardo, nato a Mirabella Esclano il 1° aprile 1929;
Spina Giuseppe, nato a Napoli il 26 gennaio 1940;
Tecchio Gianni Claudio, nato a Valdagno il 20 settembre 1943;
Todaro Eugenio, nato ad Alia il 30 maggio 1943;
Torelli Lorenzo, nato a Trieste il 15 luglio 1934;
Torre Vittorio, nato a Pagani il 16 settembre 1941;
Vaccarello Caterina, nata a Cornitini il 16 ottobre 1938;
Vigneri Mario, nato a Treviso il 12 aprile 1942;
Zagami Antonio, nato a Catania il 14 settembre 1942;
Zametta Ivana, nata a Milano il 27 agosto 1938;
Zammitti Rosario, nato a Pachino il 3 giugno 1941;
Cirulli Antonio, nato a Tavenna l'11 maggio 1941.

Art. 2.

I sottindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Adami Emisardo, nato a Nuoro il 5 settembre 1929;
Annoni Giuseppe, nato a Fara Gera d'Adda il 26 marzo 1937;
Astuti Roberto, nato ad Alessandria il 15 novembre 1936;
Bernardini Gianfranco, nato a Viterbo il 20 ottobre 1938;

Calabrese Giuseppe Prospero, nato a Centuripe il 21 gennaio 1937;
Cantagalli Alfeo, nato a Faenza il 27 agosto 1928;
Pazzi Giuseppe, nato a Rocca S. Casciano il 17 luglio 1933;
Satriano Luigi, nato a Roma il 15 novembre 1926;
Strambi Cesare, nato a Roma il 13 marzo 1932.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(290)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che l'ospedale dei Pellegrini di Napoli ha comunicato che il prof. Valerio Valerio si è dimesso in data 17 aprile 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Gatta Luigi, primario dell'ospedale « S. Sebastiano Martire » di Frascati (Roma), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche che si terrà a Roma il giorno 28 maggio 1977 in sostituzione del prof. Valerio Valerio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 263

(13862)

MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di nuove sedi per le prove scritte dell'esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1977, n. 14/389, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1977, registro n. 36 Finanze, foglio n. 234, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1977, n. 245, col quale è stata indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Ritenuta la necessità di istituire, a causa dell'elevato numero di domande pervenute, nuove sedi di esami, le cui prove scritte erano state fissate per tutti i partecipanti, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale, nei giorni 21 e 22 febbraio 1978 presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale 11 agosto 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, le prove scritte dell'esame per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette avranno luogo nei giorni 21 e 22 febbraio 1978 alle ore 8 presso le seguenti sedi:

1) presso la scuola centrale tributaria sita in Roma, via Maresciallo Caviglia, 24 (Ponte Milvio), per i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera « D »;

2) presso la pontificia Università degli studi « San Tommaso D'Aquino » sita in Roma, largo Angelicum n. 1 (fine di via Nazionale), per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere « B », « C » e « M »;

3) presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, per tutti gli altri candidati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Salerno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Salerno;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Salerno, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola Erasmo	punti	101,538	su 132
2. Pettinicchio Matteo	»	97,181	»
3. Piizzi Tommaso	»	91,932	»
4. De Negri Errico	»	90,568	»
5. Tollis Aldo	»	89,903	»
6. Boianelli Fernando	»	89,240	»
7. Di Bernardo Carmelo	»	89,020	»
8. Maiorana Giulio	»	88,638	»
9. Martino Arcadio	»	88,239	»
10. Marassi Fulvio	»	87,782	»
11. Vitale Giovanni	»	85,319	»
12. La Placa Cataldo	»	84,944	»
13. Pacifici Luigi	»	82,127	»
14. Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
15. Avolio Raffaele	»	82,000	»
16. Porcile Luciano	»	81,000	»
17. Cerminara Luigi	»	80,622	»
18. Giglio Francesco	»	80,575	»
19. Laurenza Giovanni	»	80,336	»
20. Florio Pietro	»	79,193	»
21. De Pascale Mario	»	79,018	»
22. Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
23. Panuccio Rocco	»	78,079	»
24. Lauletta Angelo	»	77,454	»
25. Tarella Domenico	»	77,313	»
26. Di Giovanni Carmine	»	77,288	»
27. Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
28. Visone Aniello	»	75,845	»
29. Conte Antonio	»	75,835	»

N.	Nominativo		Punti	
30.	Mazzella Claudio	punti	75,313	su 132
31.	Riminucci Adello	»	75,092	»
32.	Armocida Elio	»	73,556	»
33.	Carusi Agostino	»	73,109	»
34.	Circosta Lorenzo	»	72,676	»
35.	Amorese Arturo	»	72,482	»
36.	Labriola Antonio	»	72,350	»
37.	Mazzini Libero	»	72,189	»
38.	Ricotta Giovanni	»	71,852	»
39.	Di Gilio Vito	»	71,603	»
40.	Brescia Leonardo	»	71,481	»
41.	Mammana Francesco	»	71,447	»
42.	Alfano Antonio	»	70,947	»
43.	Recchia Ezio	»	70,927	»
44.	Cresta Primo	»	70,738	»
45.	Pompeo Luigi	»	70,650	»
46.	Mangione Francesco	»	70,595	»
47.	Buccheri Ugo	»	70,550	»
48.	Ciccone Saverio	»	70,463	»
49.	Sanna Francesco	»	70,077	»
50.	Petrolo Paolo	»	69,988	»
51.	Patriarca Emilio	»	69,933	»
52.	Rotella Mario	»	69,886	»
53.	Cremonesi Spartaco	»	69,833	»
54.	Liberti Gennaro	»	69,408	»
55.	Gangarelli Luigi	»	69,337	»
56.	Strano Giuseppe	»	69,326	»
57.	Mangiapane Antonio	»	69,087	»
58.	Taranto Fausto	»	69,033	»
59.	Augurio Garibaldi	»	68,983	»
60.	Pace Antonino	»	68,500	»
61.	Ferraro Calogero	»	68,463	»
62.	Passaretti Umberto	»	68,360	»
63.	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
64.	Galeone Giovanni	»	68,160	»
65.	Colavolpe Antonio	»	67,837	»
66.	Gianfranchi Ruggero	»	67,832	»
67.	Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
68.	Falciglia Antonino	»	67,652	»
69.	Zagordo Cosimo	»	66,778	»
70.	Ridolfo Francesco	»	66,592	»
71.	Incandela Francesco	»	66,584	»
72.	Pesente Elio	»	66,576	»
73.	Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
74.	Frisullo Vincenzo	»	66,536	»
75.	Rapetti Andrea	»	66,502	»
76.	Bova Antonino	»	66,400	»
77.	Storto Armando	»	66,081	»
78.	Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
79.	Guido Pasquale	»	65,598	»
80.	Sorrentino Gennaro	»	65,490	»
81.	Gabusi Giovanni Battista	»	65,198	»
82.	Trullo Antonio	»	65,032	»
83.	Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
84.	Picone Crescenzo	»	64,880	»
85.	Casamento Teodoro	»	64,488	»
86.	Salari Giuseppe	»	64,436	»
87.	Ruglioni Otello	»	64,119	»
88.	Lo Martire Stelio	»	63,997	»
89.	Faillace Peppino	»	63,926	»
90.	Mastrogiovanni Mario	»	63,750	»
91.	Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
92.	Agnificli Raffaele	»	62,720	»
93.	Belletti Mario	»	61,866	»
94.	Ventimiglia Gaetano	»	61,865	»
95.	Ceola Mario	»	61,862	»
96.	Ugatti Enzo	»	61,748	»
97.	Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
98.	Magoni Beniamino	»	60,599	»
99.	Guariento Leone	»	60,250	»
100.	Marcuzzi Umberto	»	59,992	»
101.	Tinti Geltrudino	»	59,766	»
102.	Santoro Pasquale	»	59,760	»
103.	Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
104.	Di Cristofaro Giamberardino	»	59,616	»
105.	Callipo Gaetano	»	59,613	»
106.	Ipprio Ilario	»	59,480	»
107.	Tornavacca Giorgio	»	59,400	»
108.	Famiglietti Giuseppe	»	59,050	»
109.	Mura Francesco	»	58,822	»
110.	La Dogana Raffaele	»	58,532	»
111.	Patriarca Mario	»	58,520	»
112.	Lo Cascio Domenico	punti	58,318	su 132
113.	Marinelli Gaspero	»	58,240	»
114.	Muriana Giuseppe	»	57,772	»
115.	Abatecola Giovanni	»	57,545	»
116.	Caccavale Antonio	»	57,269	»
117.	Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
118.	Famiglietti Mario	»	56,366	»
119.	Sanna Pio	»	55,766	»
120.	Pelagalli Vittorio	»	55,682	»
121.	Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
122.	Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
123.	Spiezia Giovanni	»	54,866	»
124.	Ciraolo Giovanni	»	54,333	»
125.	Scrudato Salvatore	»	54,132	»
126.	Gostardi Felice	»	53,516	»
127.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
128.	Goria Marziale	»	53,472	»
129.	Rademoli Armando	»	51,545	»
130.	Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(161)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Genova, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1977 (parte I e II) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1976, n. 2190, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8723.

(131)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 275/Sanità in data 1° aprile 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Visto il proprio decreto n. 722/Sanità in data 4 maggio 1977, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota in data 3 novembre 1977, con la quale il dott. Giuseppe Gencarelli, componente della commissione in parola, dichiara la sua impossibilità a prendere parte ai lavori della commissione per cause di forza maggiore;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Accertato che il nominativo designato riveste la qualifica regionale corrispondente a quella statale come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1206 in data 9 dicembre 1976 relativo alla delega della firma;

Considerato il carattere d'urgenza del provvedimento da dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Decreta:

Il funzionario regionale amministrativo, esperto, rag. Giuliano Sottoriva, in servizio presso l'assessorato alla sanità, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo, in sostituzione del dott. Giuseppe Gencarelli a suo tempo nominato con decreto n. 722/Sanità in data 4 maggio 1977.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Milano, addì 4 novembre 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(13785)

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

Con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano 30 dicembre 1977, n. 9208, è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di medico condotto vacanti nei sottoelencati comuni e consorzi della provincia di Bolzano al 30 novembre 1977:

Aldino Appiano II, Appiano III, Badia-La Valle, Bolzano I, Bolzano II, Bolzano III, Bolzano IV, Bronzolo, Brunico-Perca, Campo di Trens, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Egna-Montagna, Fortezza, Funes, Glorenza-Sluderno-Tubre, Lasa, Magrè-Cortina all'Adige, Malles Venosta, Merano II, Nova Levante, Nova Ponente, Ora-Vadena, Prato allo Stelvio-Stelvio, Tesimo e Varna.

Per ogni informazione sull'estensione del territorio, sulla popolazione delle condotte e sullo stipendio iniziale annuo si fa rinvio al bando di concorso che è in visione presso l'assessorato alla sanità della giunta provinciale di Bolzano.

Le domande di ammissione al concorso, compilate in carta legale e debitamente corredate, dovranno pervenire alla giunta provinciale, assessorato alla sanità, Bolzano, via Francesco Crispi n. 9, entro il termine perentorio del 31 marzo 1978, ore 12.

(323)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4968 in data 25 maggio 1977, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1974;

Visto il successivo decreto n. 5748 in data 13 luglio 1977, con cui sono state apportate modifiche alla graduatoria in premessa citata;

Tenuto presente l'ordine preferenziale, con cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun candidato;

Considerato che il dott. Paolo Bolognesi, classificatosi al secondo posto nella graduatoria di merito, ha rinunziato alla assegnazione di qualunque condotta tra quelle messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Costi Vincenzo, prima condotta di Reggio Emilia;
2) Bazzani Domenico, condotta unica di Novellara;
3) Bursi Giuliano, condotta unica di Quattro Castella;
4) Chiari Corrado, condotta unica di Ramiseto;
5) Ferrari Giovanni, condotta unica di Cadelbosco Sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 24 dicembre 1977

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(79)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Gli aspiranti devono espressamente dichiarare nella domanda di ammissione al concorso la loro disponibilità ad operare anche in altre strutture ospedaliere e sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(96/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Gli aspiranti devono espressamente dichiarare nella domanda di ammissione la loro disponibilità ad operare a tempo pieno ed in altre strutture ospedaliere e sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(95/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica;

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di nefrologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(157/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia (elevabili a tre posti);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(94/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « S. Santorio »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « S. Santorio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(91/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(89/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(90/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(92/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorso a due posti di assistente del servizio di dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di dialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(93/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1977, n. **45.**

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1977, n. **46.**

Erogazione di un acconto sui contributi per l'esercizio 1977 alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Alle imprese ed alle società che esercitano professionalmente autoservizi di linea di interesse regionale ed alle cooperative che esercitano servizio urbano su concessione comunale può essere corrisposto un acconto sui contributi per l'esercizio 1977 pari al 40 % del contributo liquidato per l'attività svolta per l'esercizio 1976.

Art. 2.

Tale acconto, riferito al 1° semestre 1977, sarà erogato secondo le modalità e le condizioni fissate dalla legge regionale 9 febbraio 1977, n. 11.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 480.000.000 con prelievo di L. 250.000.000 dal cap. 2220 e di L. 230.000.000 dai fondi globali per provvedimenti in corso.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 2220. — Assegnazione della Regione in favore delle comunità montane per interventi in materia di agricoltura e foreste . . . . L. 250.000.000

Cap. 7280. — Fondo globale per provvedimenti in corso (funzioni normali) . . . . » 180.000.000

Cap. 7290. — Fondo globale per provvedimenti in corso (ulteriori programmi di sviluppo/spese correnti) . . . . » 50.000.000

In aumento:

Cap. 5460. — Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale . . . . L. 480.000.000

Art 5.

L'assessore alle finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 dicembre 1977

VERRASTRO

(13720)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1977, n. **47.**

Variazione n. 2 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

(13721)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100780150)